



Novità introdotte dal Regolamento (CE) 1069/2009

Dott.ssa Fiorella Patrassi
ANCONA 18 OTTOBRE 2013

Novità.....

Ma a che punto
eravamo????

Novità introdotte dal Regolamento (CE) 1069/2009

Reg 1774/2002 :norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Reg CE 1069 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

Regolamentazione fino a marzo 2011:

9 Regolamenti(CE)

3 Decisioni (CE)

Regolamentazione dopo marzo 2011

1 Regolamento(CE) del parlamento e del Consiglio(= legge quadro)

4 Regolamenti della Commissione UE (modalità attuative)

REG(CE) 1774/2002




Ispezione FVO nel 2004/2005




impianto normativo
controllo ufficiale



punti




di forza



di debolezza

Punti di forza del Regolamento (CE)1774/02



Punti di debolezza del regolamento(CE)1774/2002

Armonizzazione e
coordinamento con
disciplina ambientale

Punti di debolezza del regolamento (CE)1774/2002

- Starting point
- End point
- Classificazione di determinati materiali

Regolamento(CE) 1069/09

intenti

Miglioramento della rintracciabilità del flusso dei sottoprodotti

Efficacia e armonizzazione dei controlli ufficiali

Punto iniziale

Regolamento 1069

Art 4 comma 1

Non appena gli operatori **generano** sottoprodotti animali o prodotti derivati che **rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento**, essi li **identificano** e provvedono affinché **siano trattati in conformità del presente regolamento** (punto di partenza).

Punto iniziale

Regolamento 1069

Art 4 comma 2

In tutte le fasi della **raccolta**, del **trasporto**, della **manipolazione**, del **trattamento**, della **trasformazione**, della **lavorazione**, del **magazzinaggio**, dell'**immissione sul mercato**, della **distribuzione**, dell'**impiego** e dello **smaltimento** nell'ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.

Regolamento(CE) 1069/09

nuove esclusioni

- sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina fornita, in deroga al Reg. 853/ 2004, direttamente dal **cacciatore** al consumatore o al dettagliante
- latte crudo e **prodotti derivati**, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell' azienda di origine- conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni
- il materiale proveniente da navi officina, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare
- escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato

Regolamento(CE) 1069/09

nuove classificazioni

CATEGORIA 1 - principali novità

sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue: da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;

CATEGORIA 2 - principali novità

- sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue: da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);
- prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;
- feti, ovociti, embrioni e sperma, pollame morto nell'uovo;

Regolamento(CE) 1069/09

nuove classificazioni

CATEGORIA 3 - principali novità

b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem:

- respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- teste di pollame
- pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;
- setole di suini, piume;

Regolamento(CE) 1069/09

nuove classificazioni

CATEGORIA 3 - principali novità

- c) sottoprodotti di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 (deroghe)
- d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem
- e) omissis fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte
- f) omissis o difetti di condizionamento

Regolamento(CE) 1069/09

nuove classificazioni

CATEGORIA 3 - principali novità

g) **alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale** o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, **non più destinati** all'uso nei mangimi **per motivi commerciali** o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti

h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo **derivanti da animali vivi** che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti

k) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni (senza tessuti e carni sono fuori dal campo di applicazione)

Regolamento(CE) 1069/09

nuove classificazioni

CATEGORIA 3 - principali novità

k) pulcini di un giorno

m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha,
eccetto i materiali di categoria 1 (esperimento, compagnia,
circo, zoo, selvatici sospetti di malattia) e categoria 2

o) **tessuto adiposo** di animali che non presentavano alcun
sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali
attraverso tale materiale, **ottenuto da animali macellati** in
un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo
umano **dopo un esame ante mortem**

PUNTO FINALE

I prodotti derivati elencati all'articolo 33, che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo, sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del regolamento

Punto finale

PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL'ARTICOLO 33

- a) prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE)
- b) dispositivi medici impiantabili attivi (dir. 90/385/CE)
- c) dispositivi medici (direttiva 93/42/CEE)
- d) dispositivi medico- diagnostici in vitro (Dir.98/79/CE)
- e) medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE)
- f) medicinali (direttiva 2001/83/CE)

Punto finale

PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL'ARTICOLO 33

Le direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali

In particolare, la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. La direttiva 2003/32/CE stabilisce modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale

Punto finale

il Reg. 142 prevede esenzioni analoghe per i prodotti oleochimici e i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel

deve essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati o che potrebbero manifestarsi

Punto finale

anche per i prodotti derivati di cui agli **articoli 35 e 36** che non presentano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del regolamento

Punto finale

PRODOTTI DERIVATI DI CUI AGLI ARTICOLI 35 e 36

prodotti derivati che non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d'allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime:

- a) prodotti per usi tecnici
- b) pelli trattate per la produzione di pellami
- c) lana trasformata per l'industria tessile
- d) prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle
- e) materiale trasformato destinato al petfood

Punto finale

La condizione è che gli operatori garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso:

- la provenienza sicura (art. 37)
- il trattamento sicuro (art 38), qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure
- verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri (art 39), qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi

Provenienza sicura

Ai fini della provenienza sicura, gli operatori forniscono una **documentazione relativa ai rischi ed alle condizioni di manipolazione**, relativa alle modalità adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza

Tale documentazione è messa a disposizione dell'autorità competente a richiesta

Riconoscimento

Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall'autorità competente

Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti di trasformazione e ad altri stabilimenti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti direttamente o indirettamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi

Riconoscimento

Può essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata

Registrazione

il riconoscimento non è necessario per gli stabilimenti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali

Tali impianti devono essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la rintracciabilità

Registrazione

Tale **registrazione** si applica anche agli operatori che **trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati**, a meno che non siano più soggetti ai controlli dal momento che è stato determinato un punto finale nella catena

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del Reg.(ce)1069

Impianti di incenerimento e
coincenerimento, autorizzati ai sensi del
D.Lgs.11 maggio 2005 n. 133 (attuazione
della

Direttiva 2000/76/CE in materia di
incenerimento rifiuti)



**Impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e
della
Direttiva 2000/76/CE (doppio riconoscimento?)**

Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (CE) 1069/2009, **quando il materiale e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.**

- *Art.6, comma 1, lettera b) del reg. 142/2011-*

**in attesa di un'interpretazione autentica da parte
della Commissione Europea**

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del Reg.(CE)1069

**STABILIMENTI GIÀ RICONOSCIUTI O
REGISTRATI AI SENSI 853 E 852**

i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria in campo alimentare tengono già conto degli obiettivi del reg.1069

**NON SONO SOGGETTI AD ULTERIORE
REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. CE/1069/2009**

tali stabilimenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del regolamento 1069 e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del regolamento 1069

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

Impianti di **biogas e compostaggio**, annessi **all'azienda agricola**, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o **consorzi interaziendali, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale** in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;



Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

Impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano **esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico**, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.



Rifiuti di cucina e ristorazione

Gli operatori **raccogliono, trasportano e smaltiscono** i rifiuti di cucina e ristorazione in conformità di misure nazionali previste all'art.13 della **Direttiva 2008/98/CE**.

La definizione indicata nella Direttiva 2008/98 per

«rifiuto organico»

rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina

prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e

punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti

dell'industria alimentare

STALLATICO

Il **TRASPORTO** di stallatico, compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “ Norme in materia ambientale”, non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e **può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario**. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall' articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.

STALLATICO

Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:

- 1.veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
- 2.veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.



Disposizioni regionali



REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE
SANITARIA

Luogo di emissione

Ancona

Numero

122

Data

30/09/2011

Pag.

1

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**
N. 122 DEL 30/09/2011.

Oggetto: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti del settore dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 - indicazioni provvisorie

Impianti o operatori registrati ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento

Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici) come, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">- concerie- attività di tassidermia- lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini- lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine- altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad es. uso di sangue per taratura strumenti)
Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del Reg. CE n.142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici) Immissione in commercio (intermediari)

registrazione

Allegato 1

Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n° _____ dell'ASUR
Al Comune di _____

NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE SOA E PRODOTTI DERIVATI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
(ART. 23 DEL REGOLAMENTO CE N. 1089/2009)

- INIZIO ATTIVITÀ
 SUBENTRO comunica che la presente è in sostituzione della AUT./Notifica n. _____ del
_____/_____/_____ (denominazione della ditta precedente)
 VOLTURA (indicare la vecchia ragione sociale) _____
 MODIFICHE strutturali/tipologia produttiva rispetto alla AUT./Notifica n. _____ del ____/____/_____
 CESSAZIONE ATTIVITÀ:
o Totale
o Parziale
 Altro _____

Il sottoscritto firmatario della presente

Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale _____
Data di nascita _____ Cittadinanza _____
Luogo di nascita: Comune _____ Provincia _____ Stato _____
Residenza: Comune _____ Provincia _____
Via/P.zza _____ n° _____ C.A.P. _____
Tel. _____ Cell. _____ Fax. _____
e-mail _____@_____

In qualità di:

- Titolare dell'omonima impresa individuale
 Legale rappresentante di: (specificare)
 Altro (specificare)
 Società Impresa individuale Ente Altro _____

Denominazione o ragione sociale

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

Sede legale amministrativa nel Comune di _____ Prov. _____
Via/P.zza _____ n° _____ C.A.P. _____
Tel. _____ Cell. _____ Fax. _____
e-mail _____@_____

Denominazione e sede attività

Comune di _____ Prov. _____
Via/P.zza _____ n° _____ C.A.P. _____
Tel. _____ Cell. _____ Fax. _____
e-mail _____@_____

ATTIVA IL PROCEDIMENTO PER LA/E ATTIVITÀ DI SEGUITO DESCRITTA/E:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITÀ	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Cioccolati <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi div da alm an e olio <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglio) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, ooma, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato Dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato Tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
IX	Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Tassidermia <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro.....	
X	Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/Didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche	
	Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in cani/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro.....	
XI	Centri di raccolta (art.23)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in cani/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro.....	
XIII	Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione di cosmetici, <input type="checkbox"/> Produzione di dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione di diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione di prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività.....	

Impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento

Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli riconosciuti ai sensi della direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Produzione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito): <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Selezione<input type="checkbox"/> Taglio<input type="checkbox"/> Refrigerazione<input type="checkbox"/> Congelamento<input type="checkbox"/> Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> smaltiti in <u>discarica</u> o mediante <u>incenerimento o coincenerimento</u>;<input type="checkbox"/> usati come <u>combustibile</u>;<input type="checkbox"/> usati come <u>mangimi</u> (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. 183/2005);<input type="checkbox"/> usati come <u>fertilizzanti organici o ammendanti</u> (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI (elenco SINTESI)
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art.24 (1) (h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformatae <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art.24 (1) (i)			
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati - art.24 (1) (j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i) <input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> Destinati all'alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento - art.24 (1) (b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art.24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art.24 (1) (d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art.24 (1) (a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi Standard <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7	<input type="checkbox"/> colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di malale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
			Metodi alternativi <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione Termo-meccanica di biocombustibile	
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art.24 (1) (g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art.24 (1) (g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia - art.24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti - art.24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

SMALTIMENTO ED IMPIEGO

SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 1

... dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con **marcatatura permanente del materiale risultante (GHT Trieptanoato di glicerina)** (anziché sostanza odorante);

... utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

... utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli. (alcuni dispositivi medici, diagnostici in vitro, prodotti farmaceutici: alle condizioni art. 36
PROVENIENZA, TRATTAMENTO E UTILIZZO SICURI

Smaltimento e uso di materiali di categoria1

Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati deve essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all'incenerimento dei rifiuti

L'incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti ... per quanto riguarda **l'autorizzazione** ed il **funzionamento**, i **valori limite di emissione nell'atmosfera**, allo **scarico delle acque reflue** e dei **residui**, al **controllo** e al **monitoraggio** nonché alle **prescrizioni di misurazione**

Smaltimento e uso di materiali di categoria1

La promozione della scienza e della ricerca e di attività artistiche può richiedere l'uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali

Al fine di agevolare l'uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l'autorità competente ha la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso

SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 2

... dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con **marcatura permanente del materiale risultante (GHT Trieptanoato di glicerina)**(anziché sostanza odorante);

... utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

... applicati sul terreno **senza trasformazione preliminare**, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte, **prodotti a base di latte** e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;

Smaltimento e uso di materiali di categoria 1

I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi

Se sono fabbricati a partire da farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, **deve essere aggiunto un componente**, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, **al fine di impedirne l'uso diretto quali mangimi**

Tale miscela non è necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare se destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, **impedisce l'uso improprio del prodotto come mangime**

SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 3

... utilizzati in condizioni atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi (con i tessuti molli) e di gusci d'uovo;

... utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

... applicati sul terreno **senza trasformazione preliminare**, se si tratta di **latte crudo**, **prodotti a base di latte** e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;

DEROGHE PARTI COLARI

I mpieghi speciali nei mangimi

vengono riproposte le possibilità **ex art. 23 del Reg. 1774**

L'A.C. può consentire l'utilizzo di materiali di Cat. 2 e Cat. 3, per alimentare: **animali da circo**, da giardino zoologico, **da pelliccia**, selvatici, **rettili e uccelli da preda**, cani nei canili autorizzati, **cani e gatti in "asili"**, vermi per esche da pesca

L'A.C. può consentire l'utilizzo di taluni materiali di Cat. 1 per alimentare: **animali da giardini zoologico**, **uccelli necrofagi di specie in via di estinzione contenute in un elenco specifico**

DEROGHE ALLO SMALTIMENTO (facoltà dell'AC)

Animali da compagnia ed equidi morti

Zone isolate

Zone irraggiungibili o pericolose per gli addetti alla raccolta

"Piccole quantità" di materiali di Cat. 2 o Cat. 3 che non presentano rischi, per un determinato volume settimanale

Api e prodotti dell'apicoltura

Controllo ufficiale

Attività di controllo, svolte ad intervalli regolari e pianificate attraverso "Piani di controllo pluriennali" previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 (MANCP - PNI) - - - - - → **previa valutazione del rischio**

Sono specificate le **iniziative che l'autorità competente può adottare** nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la **sospensione** o il **divieto definitivo** o l'**imposizione di condizioni** intese a garantire la corretta applicazione del regolamento (art. 54 Reg. CE/882/04)

Provvedimenti dell'Autorità Competente su Impianti Riconosciuti

SOSPENSIONE del riconoscimento di stabilimenti, se:

- le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell'impianto non sono più rispettati;
- **si può presumere** che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; e
- i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi più drastici;

Provvedimenti dell' autorità competente su impianti riconosciuti

REVOCA del riconoscimento di stabilimenti, se:

- le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell'impianto non sono più rispettati; e
- non si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole:
 - per motivi connessi all'infrastruttura dell'impianto,
 - per motivi connessi alla capacità personale dell'operatore o del personale che egli controlla, o a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dell'impianto;

Provvedimenti dell' autorità competente su impianti registrati

VIETA, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, **in modo temporaneo o permanente** agli operatori, **di svolgere le operazioni** indicate nella registrazione;

Provvedimenti dell' autorità competente

impone obblighi concreti a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate;

devono essere stabilite sanzioni effettive, **proporzionate e dissuasive**

Linee guida Stato Regioni

Accordo concernente le “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002. Tale accordo è stato approvato dalla Conferenza Unificata in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n.20/CU)

Linee guida Stato Regioni

- Registrazione
- Riconoscimento
- Modalità di raccolta nel luogo di produzione
- Trasporto di SOA e prodotti derivati
- Documenti commerciali
- Registri
- Smaltimento di Soa come rifiuti
- Smaltimento di Soa in attesa di un'interpretazione autentica della Commissione

Linee guida Stato Regioni

- Trasformazione di soa e derivati in impianti di compost e biogas
- Attività utilizzi e impieghi particolari



Grazie per l' attenzione